

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **Finalità del Regolamento**

Il Regolamento (UE) n. 260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 marzo 2012, stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (di seguito "Regolamento"). Il Regolamento rende cogente la migrazione del mercato dei servizi di pagamento verso l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) assicurando che i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP) migrino ai bonifici ed agli addebiti diretti paneuropei alle medesime condizioni e in linea con i medesimi requisiti.

### **Ambito di applicazione del Regolamento**

Il Regolamento è rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo, implicando l'applicabilità dello stesso anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Il Regolamento indica le norme che disciplinano le operazioni di bonifico e di addebito diretto, chiarendo che esse si applicano alle operazioni *"denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore dei servizi di pagamento (PSP) del pagatore, sia il PSP del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero l'unico PSP interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione"*.

Per bonifico si intende *"un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, eseguite a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione data dal pagatore"* mentre per addebito diretto si intende *"un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore"*.

Vengono inoltre definite le regole di base per garantire l'interoperabilità tecnica tra i PSP nell'esecuzione delle operazioni di bonifico e addebito diretto per cui gli schemi paneuropei adottati dai PSP, devono:

- avere le stesse regole per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, sia transfrontaliere sia puramente nazionali;
- essere utilizzati da PSP che "rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all'interno dell'Unione".

Le condizioni di interoperabilità per effettuare bonifici e addebiti diretti illustrati nell'art. 4 del Regolamento, entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2014, data entro la quale bonifici e addebiti diretti debbono essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici stabiliti dal successivo art. 5 e devono essere adottati gli schemi paneuropei di bonifico e addebito diretto e la dismissione degli schemi nazionali.

Il 9 gennaio 2014 è stata pubblicata la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione Europea (COM(2013) 937).

Essendo entrato in vigore, come detto, il 31 marzo 2012, il Regolamento ha concesso ai partecipanti al mercato due anni di tempo per adeguare le loro procedure di pagamento ai requisiti SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti. Durante questi due anni la Commissione e la Banca Centrale Europea, di concerto con le autorità pubbliche nazionali, hanno monitorato attentamente i progressi della migrazione alla SEPA.

Tenendo conto del basso ritmo di migrazione registrato per i bonifici in alcuni Stati membri e per gli addebiti diretti nella maggior parte degli Stati membri, la Commissione ritiene molto improbabile che la migrazione alla SEPA sia completata entro il 1° febbraio 2014, nonostante gli sforzi compiuti dalla Commissione stessa per sensibilizzare le autorità competenti degli Stati membri e l'impegno significativo profuso dalla Banca Centrale Europea in campagne di informazione sulla migrazione alla SEPA. Le PMI, le amministrazioni pubbliche e le autorità locali di piccole dimensioni continuano ad essere di fatto le meno preparate per la migrazione in diversi Stati membri. Il Regolamento impedirebbe alle banche e agli altri PSP di continuare a trattare, dopo il 1° febbraio 2014, i pagamenti tradizionali non conformi ai requisiti SEPA, creando inconvenienti che potrebbero portare a ritardi nei pagamenti o a perturbazioni del mercato di cui potrebbero risentire tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento ed, in particolare, le PMI ed i consumatori.

La Commissione, pertanto, con la proposta in oggetto, mira a modificare il Regolamento introducendo una clausola di salvaguardia che permetta alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento di continuare anche dopo il 1° febbraio 2014, per un periodo limitato di sei mesi, a trattare i pagamenti non conformi mediante i loro schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all'esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA.

L'articolo 11 del Regolamento prevede per gli Stati membri l'obbligo di stabilire, entro il 1° febbraio 2013, le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del Regolamento e le misure necessarie per garantire l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri sono altresì tenuti a notificare tali norme e misure alla Commissione entro il 1° agosto 2013 e notificare senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse. Le sanzioni non si applicano ai consumatori.

L'articolo 12 del Regolamento prevede che gli Stati Membri istituiscano adeguate e efficaci procedure di reclamo e di ricorso stragiudiziale o che designino (entro il 1° febbraio 2013) a tale scopo organismi esistenti o, se del caso, nuovi organismi, al fine di garantire la possibilità di ricorso in caso di inesatta applicazione del Regolamento o in caso di controversie tra USP e PSP concernenti i relativi diritti e gli obblighi.

Si fa presente che nel nostro ordinamento il ricorso ad un sistema di "giustizia alternativa" (mediazione) è condizione obbligatoria per procedere con l'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Anche l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) costituito presso la Banca d'Italia, ha competenza a risolvere controversie sorte con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento ed è stato designato ai sensi della disciplina in oggetto.

#### **Fasi di attuazione del Regolamento**

L'art. 15 del Regolamento stabilisce che entro il 1° febbraio 2017, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e

Sociale Europeo (EESC), a ECB ed EBA una relazione sull'applicazione del Regolamento, corredato, se necessario, da una proposta di modifica.

### **Termini per l'attuazione dell'art. 11 del Regolamento**

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, entro il 1° febbraio 2013 gli Stati membri adottano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del Regolamento e le misure necessarie per garantirne l'applicazione.

Il Regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione prevedendone il rinvio dal 1° febbraio 2014 al 2 agosto 2014. Di conseguenza, il regolamento interviene anche sui profili sanzionatori sospendendone le sanzioni fino al 1° agosto 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 del Regolamento per modificare l'allegato, al fine di tener conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato.

Entro il 1° febbraio 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all'ABE sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.

### **Procedure per l'attuazione dell'art. 11 del Regolamento**

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia e, relativamente alla sanzionabilità delle violazioni dell'articolo 9 del Regolamento, con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Ministero della giustizia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La delega legislativa è contenuta nell'art. 2, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella G.U. n.194 del 20 agosto 2013, ed entrata in vigore il 4 settembre 2013.

*Il predetto articolo 2 della legge delega prevede che "il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative".*

*Il citato articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, prevede che "al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.*

*La delega è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi*

e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari".

Il citato art. 32, della medesima legge n. 234 del 2012, recante principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, al comma 1, lettera d), prevede che, "salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni".

Ai fini di un migliore coordinamento delle disposizioni vigenti in materia sanzionatoria per il settore interessati dalla normativa da attuare, il previgente D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 3 recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità è stato abrogato e le

disposizioni sono state accorpate nel decreto legislativo in argomento. In tale sede, per adeguarsi anche all'orientamento comunitario in essere, le disposizioni sanzionatorie contemplate dal predetto D.Lgs. n. 3 del 2011 (in particolare le violazioni di cui agli artt. 3 e 4, commi 1 e 3) sono applicate, non più nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinché le stesse siano osservate da altri, ma nei confronti dei PSP. Infatti, la peculiarità della materia – e, in particolare, la caratteristica di sistema “di rete” che connota i servizi di pagamento SEPA – consente di ritenere particolarmente appropriato il riferimento alla persona giuridica invece che a quella fisica in quanto le fattispecie in questione non sono direttamente riconducibili a responsabilità di singoli soggetti ma attinenti a scelte “strategiche” di posizionamento del PSP.

---

### **Disposizioni recate dal decreto legislativo**

Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo contiene le norme sanzionatorie relative sia al Regolamento (UE) n. 260/2012 sia al Regolamento (CE) 924/2009.

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva e dai regolamenti, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte nello schema di decreto legislativo.

### **Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione.**

Si chiarisce la finalità del decreto legislativo in esame; ossia l'introduzione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni poste dai regolamenti n. 924/2009 (CE) e n. 260/2012 (UE).

### **Articolo 2 – Definizioni**

Si applicano alcune definizioni mutuata dal regolamento 260/2012 (UE) e si introducono nuove definizioni.

Con riferimento alle defezioni di “*gestore o gestore ufficiale*” e di “*partecipante a un sistema di pagamento*” si fa presente che in via generale, ogni sistema di pagamento opera sulla base di regole condivise che consentono al gestore di fornire a tutti i partecipanti servizi di scambio, compensazione e regolamento dei pagamenti aventi determinate caratteristiche; di regola, è il gestore che si occupa della disciplina del sistema definendo regole di accesso e di esclusione, standard tecnici di colloquio, regole operative: in alcuni casi possono essere anche previste sanzioni per il caso di inosservanza delle regole, stabilite dal gestore e accettate dai partecipanti, atte a renderle più coercitive.

Il gestore, di regola, è una società o un ente e, nella maggior parte dei casi, è un soggetto autonomo e distinto dai partecipanti. Può essere un soggetto privato o pubblico; in quest'ultimo caso si tratta generalmente di una banca centrale.

Lo strumento per la definizione delle regole è contrattuale: il gestore sottoscrive contratti bilaterali con tutti gli aderenti; nel caso in cui l'operatività del sistema preveda l'interazione con altre infrastrutture (siano esse piattaforme tecnologiche o altri sistemi di regolamento), il gestore stipula contratti con gli altri gestori interessati. Il contenuto di questi contratti viene richiamato nelle regole di operatività del sistema e vincola tutti i partecipanti.

### **Articolo 3 - Sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 260/2012**

**Comma 1:** Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3, 5 - paragrafi 1, 2, 3, 6, 7, 8 - 6 - paragrafi 1, 2, 3 - e 8 del Regolamento, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Si tratta delle seguenti fattispecie:

- violazione dell'art. 3: raggiungibilità: tenuto conto che il PSP di un pagatore o di un debitore deve essere raggiungibile rispettivamente per un bonifico nazionale e per un addebito diretto nazionale conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione Europea, tale obbligo comporta la responsabilità del PSP Banca di aderire ad un sistema transfrontaliero;
- violazione dell'articolo 5, paragrafo 1: requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede i requisiti che i PSP devono rispettare per effettuare operazioni di bonifico e di addebito diretto;
- violazione dell'articolo 5, paragrafo 2: requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede obblighi di carattere informativo per i PSP che effettuano bonifici;
- violazione dell'articolo 5, paragrafo 3: requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede obblighi di carattere informativo per i PSP che addebiti diretti;
- violazione dell'articolo 5, paragrafo 6: requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: riguarda gli obblighi del PSP del pagatore nel caso di operazioni di addebito diretto secondo l'importo e la periodicità concordati nel mandato;
- violazione dell'articolo 5, paragrafo 7: requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede che dopo il 1° febbraio 2014 (posticipato al 1° agosto 2014) per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1° febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non possono richiedere agli USP di indicare il BIC del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario;
- violazione dell'articolo 5, paragrafo 8: requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario non addebitano commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, e che determinano un addebito diretto.
- violazione dell'articolo 6: termini: prevede i termini per la migrazione agli standard SEPA per gli addebiti diretti e per i bonifici diretti;

- violazione dell'articolo 8: commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto: prevede l'abolizione della MIF ovvero della commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP. Fino ad oggi la banca del creditore retrocedeva una parte delle commissioni alla banca del debitore sulla base di un accordo tra banche mentre a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione si applica la tariffa share per cui ognuno paga la sua commissione e sono vietati i predetti meccanismi.

**Comma 2:** Per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4 - paragrafi 2 e 3 - del Regolamento, nei confronti del gestore di un sistema di pagamento al dettaglio si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Si tratta delle seguenti fattispecie:

- violazione dell'art. 4, paragrafo 2: interoperabilità: prevede che il gestore o, in assenza di un gestore ufficiale, i partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione Europea, garantiscano l'interoperabilità tecnica del loro sistema di pagamento con altri sistemi di pagamento al dettaglio nell'ambito dell'Unione Europea mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione e non adottino regole commerciali che limitino l'interoperabilità con altri sistemi di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione Europea;

- violazione dell'articolo 4, paragrafo 3: interoperabilità: prevede che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia ostacolato da impedimenti tecnici.

**Comma 3:** prevede che in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**Comma 4:** Alla violazione di cui all'articolo 9 del Regolamento, si applica l'art.27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante codice del consumo.

L'articolo 9 del Regolamento prevede che il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all'Unione Europea il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione Europea, non possono richiedere l'apertura di un conto nel paese dell'operatore. Si tratta, per esempio, di un soggetto che ha effettuato un acquisto tramite commercio elettronico e, per ottenere un rimborso dal venditore, viene da questo costretto ad aprire un conto nel paese di residenza del venditore stesso. Trattandosi di pratiche commerciali scorrette, si applica il citato art.27 del Codice del Consumo.

#### **Articolo 4 - Sanzioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 924/2009**

**Comma 1:** Per la inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori dei servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Si tratta delle seguenti violazioni:

- violazione dell'articolo 3: relativo alle commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti. Le commissioni applicate da un

PSP a un USP per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate da tale PSP agli USP per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta. Nel valutare il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il PSP individua il pagamento nazionale corrispondente.

**Comma 2:** Per la inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento e del Consiglio del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori dei servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

Si tratta delle seguenti fattispecie:

- violazione dell'articolo 4, paragrafo 1: il PSP comunica, se applicabile, all'USP il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell'USP e il codice BIC del PSP negli estratti conto o in un allegato di tali estratti. Il PSP fornisce le informazioni così richieste all'USP senza alcun addebito.

- violazione dell'articolo 4, paragrafo 3: il PSP può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, all'USP se questi chiede al PSP di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, se del caso e conformemente al Regolamento, il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il PSP e l'USP. Il PSP informa l'USP dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'USP sia vincolato da un siffatto accordo.

**Comma 3:** Per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Si tratta delle seguenti violazioni:

- violazione dell'articolo 7: nei casi in cui si applica una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata tra il PSP del beneficiario e il PSP del pagatore, per un'operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2009, tale commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012. Qualora una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata sia ridotta o soppressa prima del 1° novembre 2012, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima di tale data. Nel caso in cui sussiste un accordo bilaterale tra il PSP del beneficiario e il PSP del pagatore per un'operazione nazionale di addebito diretto, le predette disposizioni non si applicano se tale operazione nazionale di addebito diretto sia stata eseguita prima del 1° novembre 2012;

**Comma 4:** In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

#### **Articolo 5 - Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni**

**Comma 1:** La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 260/2012





anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.

**Comma 2:** Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- c) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;
- f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

#### **Articolo 6 – Esposti alla Banca d'Italia**

**Comma 1:** In caso di violazione del regolamento (CE) n. 924/2009 e del regolamento n. 260/2012 (UE) da parte di un prestatore di servizi di pagamento, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Il predetto articolo 39 stabilisce che in caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II (Diritti ed obblighi delle parti) e IV (Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi) del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

#### **Articolo 7 - Ricorso stragiudiziale**

**Comma 1:** Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) n. 260/2012 e dal Regolamento (CE) n. 924/2009 si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Il predetto articolo 40 stabilisce che per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli USP di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. I PSP aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati membri.

#### **Articolo 8 – Disposizioni transitorie e finali**

**Comma 1:** Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

**Comma 2:** Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.

**Comma 3:** Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Comma 4:** Il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le ragioni per la quali si dispone l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono dovute sia all'urgenza connessa alle scadenze indicate negli artt. 11 e 16 del Regolamento, sia al fatto che si tratta di adempimenti ampiamente noti ai soggetti che erano tenuti ad adottarli entro il 1° agosto 2014 (a seguito della proroga disposta dal Regolamento (CE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014).

#### **Articolo 9- Disposizioni finanziarie**

L'articolo stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il Regolamento (UE) n. 260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 marzo 2012, stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (di seguito "Regolamento"). Il Regolamento rende cogente la migrazione del mercato dei servizi di pagamento verso l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) assicurando che i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP) migrino ai bonifici ed agli addebiti diretti paneuropei alle medesime condizioni e in linea con i medesimi requisiti.

### Ambito di applicazione del Regolamento

Il Regolamento è rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo, implicando l'applicabilità dello stesso anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Il Regolamento indica le norme che disciplinano le operazioni di bonifico e di addebito diretto, chiarendo che esse si applicano alle operazioni *"denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore dei servizi di pagamento (PSP) del pagatore, sia il PSP del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero l'unico PSP interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione"*.

Per bonifico si intende *"un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, eseguite a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione data dal pagatore"* mentre per addebito diretto si intende *"un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore"*.

Vengono inoltre definite le regole di base per garantire l'interoperabilità tecnica tra i PSP nell'esecuzione delle operazioni di bonifico e addebito diretto per cui gli schemi paneuropei adottati dai PSP, devono:

- avere le stesse regole per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, sia transfrontaliere sia puramente nazionali;
- essere utilizzati da PSP che "rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all'interno dell'Unione".

Le condizioni di interoperabilità per effettuare bonifici e addebiti diretti illustrati nell'art. 4, entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2014, data entro la quale bonifici e addebiti diretti debbono essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici stabiliti dall'art. 5 e devono essere adottati gli schemi paneuropei di bonifico e addebito diretto e la dismissione degli schemi nazionali.

Il 9 gennaio 2014 è stata pubblicata la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli

addebiti diretti a livello di Unione Europea (COM(2013) 937).

Essendo entrato in vigore, come detto, il 31 marzo 2012, il Regolamento ha concesso ai partecipanti al mercato due anni di tempo per adeguare le loro procedure di pagamento ai requisiti SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti. Durante questi due anni la Commissione e la Banca Centrale Europea, di concerto con le autorità pubbliche nazionali, hanno monitorato attentamente i progressi della migrazione alla SEPA.

Tenendo conto del basso ritmo di migrazione registrato per i bonifici in alcuni Stati membri e per gli addebiti diretti nella maggior parte degli Stati membri, la Commissione ritiene molto improbabile che la migrazione alla SEPA sia completata entro il 1° febbraio 2014, nonostante gli sforzi compiuti dalla Commissione stessa per sensibilizzare le autorità competenti degli Stati membri e l'impegno significativo profuso dalla Banca Centrale Europea in campagne di informazione sulla migrazione alla SEPA. Le PMI, le amministrazioni pubbliche e le autorità locali di piccole dimensioni continuano ad essere di fatto le meno preparate per la migrazione in diversi Stati membri. Il Regolamento impedirebbe alle banche e agli altri PSP di continuare a trattare, dopo il 1° febbraio 2014, i pagamenti tradizionali non conformi ai requisiti SEPA, creando inconvenienti che potrebbero portare a ritardi nei pagamenti o a perturbazioni del mercato di cui potrebbero risentire tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento ed, in particolare, le PMI ed i consumatori.

La Commissione, pertanto, con la proposta in oggetto, mira a modificare il Regolamento introducendo una clausola di salvaguardia che permetta alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento di continuare anche dopo il 1° febbraio 2014, per un periodo limitato di sei mesi, a trattare i pagamenti non conformi mediante i loro schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all'esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA.

L'articolo 11 prevede per gli Stati membri l'obbligo di stabilire, entro il 1° febbraio 2013, le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del Regolamento e le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri sono altresì tenuti a notificare tali norme e misure alla Commissione entro il 1° agosto 2013 e notificare senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse. Le sanzioni non si applicano ai consumatori.

L'articolo 12 prevede che gli Stati Membri istituiscano adeguate e efficaci procedure di reclamo e di ricorso stragiudiziale o che designino (entro il 1° febbraio 2013) a tale scopo organismi esistenti o, se del caso, nuovi organismi, al fine di garantire la possibilità di ricorso in caso di inesatta applicazione del Regolamento o in caso di controversie tra USP e PSP concernenti i relativi diritti e gli obblighi.

Si fa presente che nel nostro ordinamento il ricorso ad un sistema di "giustizia alternativa" (mediazione) è condizione obbligatoria per procedere con l'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria prevista dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Anche l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) costituito presso la Banca d'Italia, ha competenza a risolvere controversie sorte con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento ed è stato designato ai sensi della disciplina in oggetto.

La delega legislativa è contenuta nell'art. 2, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella G.U. n.194 del 20 agosto 2013, ed entrata in vigore il 4 settembre 2013.

Il predetto articolo 2 della legge delega prevede che *"il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee*

*attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative".*

*Il citato articolo 33 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, prevede che "al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari".*

*Il citato art. 32 recante principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, al comma 1, lettera d), prevede che, "salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:*

*d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che*



*servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni".*

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, entro il 1° febbraio 2013 gli Stati membri adottano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del Regolamento e le misure necessarie per garantirne l'applicazione.

Il Regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione prevedendone il rinvio dal 1° febbraio 2014 al 2 agosto 2014. Di conseguenza, il regolamento interviene anche sui profili sanzionatori sospendendone le sanzioni fino al 1° agosto 2014.

Ai fini di un migliore coordinamento delle disposizioni vigenti in materia sanzionatoria per il settore interessati dalla normativa da attuare, il previgente d.lgs. 21 gennaio 2011, n. 3 recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità è stato abrogato e le disposizioni sono state accorpate nella bozza di Decreto legislativo. In tale sede, per adeguarsi anche all'orientamento comunitario in essere le disposizioni sanzionatorie contemplate dal predetto d.lgs. 3 del 2011 (in particolare le violazioni di cui agli artt. 3, 4.1, 4.3) sono applicate non più nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinché le stesse fossero osservate da altri ma nei confronti dei PSP. Infatti, la peculiarità della materia – e, in particolare, la caratteristica di sistema "di rete" che connota i servizi di pagamento SEPA – consente di ritenere particolarmente appropriato il riferimento alla persona giuridica invece che a quella fisica in quanto le fattispecie in questione non sono direttamente riconducibili a responsabilità di singoli soggetti ma attinenti a scelte "strategiche" di posizionamento del PSP.

Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo contiene le norme sanzionatorie relative sia al Regolamento sia al Regolamento 924/2009.

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva e dai regolamenti, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia e, relativamente alla sanzionabilità delle violazioni dell'articolo 9, con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della giustizia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

Si esaminano nel dettaglio le singole disposizioni

*Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione.*



Si chiarisce la finalità del decreto legislativo in esame: ossia l'introduzione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni poste dai regolamenti n. 924/2009 (CE) e n. 260/2012 (UE).

### **Articolo 2 – Definizioni**

Si applicano alcune definizioni mutuare dal regolamento 260/2012 (UE) e si introducono nuove definizioni.

### **Articolo 3 - Sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 260/2012**

**Comma 1:** Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3, 5 - paragrafi 1, 2, 3, 6, 7, 8 - 6 – paragrafi 1, 2, 3 - e 8 del Regolamento, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Si tratta delle seguenti fattispecie:

- *violazione dell'art. 3:* raggiungibilità: tenuto conto che il PSP di un pagatore o di un debitore deve essere raggiungibile rispettivamente per un bonifico nazionale e per un addebito diretto nazionale conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione Europea, tale obbligo comporta la responsabilità del PSP Banca di aderire ad un sistema transfrontaliero;
- *violazione dell'articolo 5, paragrafo 1:* requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede i requisiti che i PSP devono rispettare per effettuare operazioni di bonifico e di addebito diretto;
- *violazione dell'articolo 5, paragrafo 2:* requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede obblighi di carattere informativo per i PSP che effettuano bonifici;
- *violazione dell'articolo 5, paragrafo 3:* requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede obblighi di carattere informativo per i PSP che addebiti diretti;
- *violazione dell'articolo 5, paragrafo 6:* requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: riguarda gli obblighi del PSP del pagatore nel caso di operazioni di addebito diretto secondo l'importo e la periodicità concordati nel mandato;
- *violazione dell'articolo 5, paragrafo 7:* requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede che dopo il 1° febbraio 2014 (posticipato al 1° agosto 2014) per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1° febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non possono richiedere agli USP di indicare il BIC del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario;
- *violazione dell'articolo 5, paragrafo 8:* requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto: prevede che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario non addebitano commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, e che determinano un addebito diretto.
- *violazione dell'articolo 6:* termini: prevede i termini per la migrazione agli standard SEPA per gli addebiti diretti e per i bonifici diretti;
- *violazione dell'articolo 8:* commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto: prevede l'abolizione della MIF ovvero della commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP. Fino ad oggi la banca del creditore retrocedeva una parte delle commissioni alla banca del debitore sulla base di un accordo tra banche mentre a

seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione si applica la tariffa share per cui ognuno paga la sua commissione e sono vietati i predetti meccanismi.

Comma 2: Per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4 - paragrafi 2 e 3 - del Regolamento, nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore ufficiale, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Si tratta delle seguenti fattispecie:

- *violazione dell'art. 4, paragrafo 2:* interoperabilità: prevede che il gestore o, in assenza di un gestore ufficiale, i partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione Europea garantiscano l'interoperabilità tecnica del loro sistema di pagamento con altri sistemi di pagamento al dettaglio nell'ambito dell'Unione Europea mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione e non adottino regole commerciali che limitino l'interoperabilità con altri sistemi di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione;

- *violazione dell'articolo 4, paragrafo 3:* interoperabilità: prevede che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia ostacolato da impedimenti tecnici.

Comma 3: prevede che in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Comma 4: Alla violazione di cui all'articolo 9 del Regolamento, si applica l'art.27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante codice del consumo.

L'articolo 9 del Regolamento prevede che il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all'Unione Europea e il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione Europea, non possono richiedere l'apertura di un conto nel paese dell'operatore. Si tratta, per esempio, di un soggetto che ha effettuato un acquisto tramite commercio elettronico e, per ottenere un rimborso dal venditore, viene da questo costretto ad aprire un conto nel paese di residenza del venditore stesso. Trattandosi di pratiche commerciali scorrette, si applica il citato art.27 del Codice del Consumo.

Alle attività di vigilanza e cooperazione previste nel presente articolo provvedono la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette Autorità provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

#### ***Articolo 4- Sanzioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 924/2009***

Comma 1: Per la inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori dei servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Si tratta delle seguenti fattispecie:

- *violazione dell'articolo 3*: relativo alle commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti. Le commissioni applicate da un PSP a un USP per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate da tale PSP agli USP per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta. Nel valutare il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il PSP individua il pagamento nazionale corrispondente.

Comma 2: Per la inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento e del Consiglio del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori dei servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

Si tratta delle seguenti violazioni:

- *violazione dell'articolo 4, paragrafo 1*: il PSP comunica, se applicabile, all'USP il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell'USP e il codice BIC del PSP negli estratti conto o in un allegato di tali estratti. Il PSP fornisce le informazioni così richieste all'USP senza alcun addebito.

- *violazione dell'articolo 4, paragrafo 3*: il PSP può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 3.1, all'USP se questi chiede al PSP di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, se del caso e conformemente al Regolamento, il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il PSP e l'USP. Il PSP informa l'USP dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'USP sia vincolato da un siffatto accordo.

Comma 3: Per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Si tratta delle seguenti violazioni:

- *violazione dell'articolo 7*: nei casi in cui si applica una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata tra il PSP del beneficiario e il PSP del pagatore, per un'operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2009, tale commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012. Qualora una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata sia ridotta o soppressa prima del 1° novembre 2012, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima di tale data. Nel caso in cui sussiste un accordo bilaterale tra il PSP del beneficiario e il PSP del pagatore per un'operazione nazionale di addebito diretto, le predette disposizioni non si applicano se tale operazione nazionale di addebito diretto sia stata eseguita prima del 1° novembre 2012;

Comma 4: in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385.

Alle attività di vigilanza e cooperazione previste nel presente articolo provvede la Banca d'Italia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la suddetta Autorità provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Trattasi di norme già in vigore derivanti dall'abrogazione del previgente D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 3 recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e dall'iscrizione delle disposizioni nella bozza di Decreto legislativo, ai fini di un migliore coordinamento delle disposizioni vigenti in materia sanzionatoria per il settore interessati dalla normativa da attuare.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

#### ***Articolo 5 - Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni***

**Comma 1.** La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del Regolamento (UR) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.

**Comma 2:** Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- c) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;
- f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Le modifiche di tipo ordinamentale e le disposizioni che attribuiscono poteri di vigilanza alla Banca d'Italia, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

#### ***Articolo 6 – Esposti alla Banca d'Italia***

**Comma 1.** In caso di violazione del regolamento (CE) n. 924/2009 e del regolamento n. 260/2012 (UE) da parte di un prestatore di servizi di pagamento, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Il predetto articolo 39 stabilisce che in caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II (Diritti ed obblighi delle parti) e IV (Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi) del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

#### ***Articolo 7 - Ricorso stragiudiziale***

**Comma 1.** Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (CE) n. 924/2009 si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Il predetto articolo 40 stabilisce che per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli USP di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. I PSP aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati membri.

Le modifiche di tipo ordinamentale e le disposizioni che attribuiscono il avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

#### ***Articolo 8 – Disposizioni transitorie e finali***

**Comma 1:** Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

**Comma 2:** Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.

**Comma 3:** Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le

disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Comma 4:** Il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le ragioni per la quali si dispone l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono dovute sia all'urgenza connessa alle scadenze indicate negli artt. 11 e 16 del Regolamento, sia al fatto che si tratta di adempimenti ampiamente noti ai soggetti che erano tenuti ad adottarli entro il 1° agosto 2014 (a seguito della proroga disposta dal Regolamento (CE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014).

**Articolo 9- Disposizioni finanziarie**

L'articolo stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La validità della presente legge è temporanea, ed è subordinata al recepimento da parte del Parlamento dell'articolo 109 della legge n. 199 del 2009.



X POSITIVO

1 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



24 APR. 2015

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La delega legislativa è contenuta nell'art. 2 della legge della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella G.U. n.194 del 20 agosto 2013, ed entrata in vigore il 4 settembre 2013.

Il predetto articolo 2 della legge delega prevede che *“il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative”*.

Il citato articolo 33 della legge n. 234 del 2012, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, prevede che *“al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari”*.

Il citato art. 32 della medesima legge n. 234 del 2012, recante principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, al comma 1, lettera d), prevede che, *“salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:*

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni".

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

1. d.lgs. 21 gennaio 2011 n. 3, Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;
2. d.lgs. 24 giugno 2004, n. 180, Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;
3. Provvedimento della Banca d'Italia del 12 febbraio 2013 recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo va a modificare ed integrare le disposizioni di legge indicate al punto 2.

Ai fini di un migliore coordinamento delle disposizioni vigenti in materia sanzionatoria per il settore interessati dalla normativa da attuare, il previgente d.lgs. 21 gennaio 2011, n. 3 recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità è stato abrogato e le disposizioni sono state accorpate nella bozza di decreto legislativo.

In tale sede, per adeguarsi anche all'orientamento comunitario in essere le disposizioni sanzionatorie contemplate dal predetto d.lgs. n. 3 del 2011 (in particolare le violazioni di cui agli artt. 3 e 4, commi 1 e 3) sono applicate non più nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinché le stesse fossero osservate da altri ma nei confronti dei PSP. Infatti, la peculiarità della materia – e, in particolare, la caratteristica di sistema “di rete” che connota i servizi di pagamento SEPA – consente di ritenere particolarmente appropriato il riferimento alla persona giuridica invece che a quella fisica in quanto le fattispecie in questione non sono direttamente riconducibili a responsabilità di singoli soggetti ma attinenti a scelte “strategiche” di posizionamento del PSP.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il Regolamento (UE) n. 260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 marzo 2012, stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (di seguito "Regolamento"). Il Regolamento rende cogente la migrazione del mercato dei servizi di pagamento verso l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) assicurando che i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP) migrino ai bonifici ed agli addebiti diretti paneuropei alle medesime condizioni e in linea con i medesimi requisiti.

Il Regolamento è rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo, implicando l'applicabilità dello stesso anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Il Regolamento indica le norme che disciplinano le operazioni di bonifico e di addebito diretto, chiarendo che esse si applicano alle operazioni "*denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore dei servizi di pagamento (PSP) del pagatore, sia il PSP del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero l'unico PSP interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione*".

Le condizioni di interoperabilità per effettuare bonifici e addebiti diretti illustrati nell'art. 4 del Regolamento, entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2014, data entro la quale bonifici e addebiti diretti debbono essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici stabiliti dal successivo art. 5 e devono essere adottati gli schemi paneuropei di bonifico e addebito diretto e la dismissione degli schemi nazionali.

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, entro il 1° febbraio 2013 gli Stati membri adottano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del Regolamento e le misure necessarie per garantirne l'applicazione.

Il Regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione Europea prevedendone il rinvio dal 1° febbraio 2014 al 2 agosto 2014. Di conseguenza, il regolamento interviene anche sui profili sanzionatori sospendendone le sanzioni fino al 1° agosto 2014.

Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e non si applicano ai consumatori.

Il Regolamento prevede che entro il 1° febbraio 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all'ABE sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 del Regolamento per modificare l'allegato, al fine di tener conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato.



11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Comunità Europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni: quelle indicate dall'art. 2 del decreto in esame sono mutate dal regolamento 260/2012 (UE) e dalla direttiva 2007/64/CE.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Va tuttavia precisato che l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto dispone l'applicazione del decreto legislativo 21 gennaio 2011,

n. 3, per le sole violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Come specificato nella PARTE I, la delega legislativa è contenuta nell'art. 2, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella G.U. n.194 del 20 agosto 2013, ed entrata in vigore il 4 settembre 2013.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La Banca d'Italia dovrà eventualmente modificare il Provvedimento 12 febbraio 2013 - Istruzioni applicative del Regolamento n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità**

**SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

*La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.*

**A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione Europea in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali.

A seguito dell'introduzione di standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni e mediante il trattamento integrato dei pagamenti, la SEPA dovrebbe offrire ai cittadini e alle imprese dell'Unione Europea dei servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili. Ciò si dovrebbe applicare ai pagamenti SEPA a livello nazionale e transfrontaliero, alle stesse condizioni di base e conformemente agli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo all'interno dell'Unione Europea.

La SEPA dovrebbe essere completata in modo da facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, e da creare condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione Europea delle innovazioni relative ai pagamenti. Di conseguenza, l'aumento delle economie di scala, l'accresciuta efficienza operativa e il rafforzamento della concorrenza dovrebbero tradursi in una pressione ottimizzata al ribasso sui prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro.

Gli effetti dovrebbero essere significativi, in particolare negli Stati membri in cui i pagamenti sono relativamente costosi rispetto ad altri Stati membri. Il passaggio alla SEPA non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento (USP), in generale, e per i consumatori, in particolare. Per contro, quando l'USP è un consumatore, è opportuno promuovere il principio del non addebitamento di commissioni più elevate.

Il Regolamento (UE) n. 260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 marzo 2012, stabilisce i requisiti tecnici e

commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (di seguito "Regolamento"). Il Regolamento rende cogente la migrazione del mercato dei servizi di pagamento verso l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) assicurando che i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP) migrino ai bonifici ed agli addebiti diretti paneuropei alle medesime condizioni e in linea con i medesimi requisiti.

Il Regolamento indica le norme che disciplinano le operazioni di bonifico e di addebito diretto, chiarendo che esse si applicano alle operazioni *"denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore dei servizi di pagamento (PSP) del pagatore, sia il PSP del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero l'unico PSP interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione"*.

Le condizioni di interoperabilità per effettuare bonifici e addebiti diretti illustrati nell'art. 4, sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° febbraio 2014, data entro la quale bonifici e addebiti diretti sarebbero dovuti essere eseguiti conformemente ai requisiti tecnici stabiliti dall'art. 5 e essere adottati gli schemi paneuropei di bonifico e addebito diretto e la dismissione degli schemi nazionali.

Il 9 gennaio 2014 è stata pubblicata la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione europea (COM(2013) 937) scaturito poi nel Regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 che modifica il Regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione Europea prevedendone il rinvio dal 1° febbraio 2014 al 2 agosto 2014.

Essendo entrato in vigore, come detto, il 31 marzo 2012, il Regolamento ha concesso ai partecipanti al mercato due anni di tempo per adeguare le loro procedure di pagamento ai requisiti SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti. Durante questi due anni la Commissione e la Banca Centrale Europea, di concerto con le autorità pubbliche nazionali, hanno monitorato attentamente i progressi della migrazione alla SEPA.

Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Banca centrale europea, dagli Stati membri, dalle loro autorità pubbliche nazionali e dai vari partecipanti al mercato, dalle ultime statistiche sulla migrazione emerge che il tasso di migrazione globale ai bonifici SEPA nella zona euro è aumentato dal 40% in giugno 2013 a solo circa il 64% in novembre 2013, mentre il tasso globale di migrazione agli addebiti diretti SEPA ha raggiunto solo il 26%. Per quanto i dati nazionali mostrino notevoli progressi in diversi Stati membri, vi è ancora un importante gruppo di Stati membri che è molto in ritardo rispetto ai tassi di migrazione previsti. Dato che il ritmo di migrazione in tali Stati membri è stato basso, si è ritenuto molto improbabile che tutti i partecipanti al mercato si sarebbero conformati alla SEPA entro il 1° febbraio 2014.

Tenendo conto del basso ritmo di migrazione registrato per i bonifici in alcuni Stati membri e per gli addebiti diretti nella maggior parte degli Stati membri, la Commissione ha ritenuto molto improbabile che la migrazione alla SEPA sarebbe stata completata entro il 1° febbraio 2014, nonostante gli sforzi compiuti della Commissione stessa per sensibilizzare le autorità competenti degli Stati membri e l'impegno significativo profuso dalla Banca Centrale Europea in campagne di informazione sulla migrazione alla SEPA. Le PMI, le amministrazioni pubbliche e le autorità locali di piccole dimensioni continuano ad essere di fatto le meno preparate per la migrazione in diversi Stati membri. Il Regolamento avrebbe impedito alle banche e agli altri PSP di continuare a trattare, dopo il 1° febbraio 2014, i pagamenti tradizionali non conformi ai requisiti SEPA, creando inconvenienti che potrebbero portare a ritardi nei pagamenti o a perturbazioni del mercato di cui potrebbero risentire tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento ed, in particolare, le PMI ed i consumatori.

La Commissione, pertanto, con il citato Regolamento n. 248/2014, mira a modificare il Regolamento introducendo una clausola di salvaguardia che permetta alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento di continuare anche dopo il 1° febbraio 2014, per un periodo limitato di sei mesi, a trattare i pagamenti non conformi mediante i loro schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all'esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA.

Ai fini di un migliore coordinamento delle disposizioni vigenti in materia sanzionatoria per il settore interessati dalla normativa da attuare, il previgente d.lgs. 21 gennaio 2011, n. 3 recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità è stato abrogato e le disposizioni sono state accorpate nella bozza di decreto legislativo. In tale sede, per adeguarsi anche all'orientamento comunitario in essere le disposizioni sanzionatorie contemplate dal predetto d.lgs. 3 del 2011 (in particolare le violazioni di cui agli artt. 3 e 4, commi 1 e 3) sono applicate non più nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinché le stesse fossero osservate da altri ma nei confronti dei PSP. Infatti, la peculiarità della materia – e, in particolare, la caratteristica di sistema “di rete” che connota i servizi di pagamento SEPA – consente di ritenere particolarmente appropriato il riferimento alla persona giuridica invece che a quella fisica in quanto le fattispecie in questione non sono direttamente riconducibili a responsabilità di singoli soggetti ma attinenti a scelte “strategiche” di posizionamento del PSP.

**B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

La SEPA è il progetto di integrazione dei servizi di pagamento in euro forniti con strumenti alternativi al contante e rappresenta un obiettivo essenziale nel processo di integrazione del mercato unico europeo. Con la sua realizzazione il legislatore europeo mira a promuovere l'offerta di servizi di pagamento efficienti, sicuri e a prezzi concorrenziali con vantaggi per tutti gli attori coinvolti nella catena del pagamento: i fruitori (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni) e i fornitori (banche, poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica).

Il Regolamento, ancorché direttamente applicabile, demanda agli Stati membri l'emanazione di norme sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni da esso previste. Attraverso la previsione di sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive, si intende perseguire l'obiettivo dell'entrata a regime delle nuove procedure con il conseguente regolare funzionamento del sistema dei pagamenti regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e quello del rispetto dei parametri previsti dal Regolamento per le operazioni di pagamento.

Le sanzioni non riguardano gli utilizzatori di servizi di pagamento, tenuto conto che il prestatore di servizi di pagamento può legittimamente rifiutarsi di dar corso all'operazione di pagamento qualora l'utilizzatore non fornisca le informazioni prescritte e non svolga le attività necessarie per consentirgli la corretta esecuzione dell'operazione medesima.

**C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;**

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso il monitoraggio dei soggetti vigilati effettuato dalle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). L'indicatore che permetterà di verificare il raggiungimento degli obiettivi sarà la diminuzione nel tempo dell'erogazione di sanzioni.

**D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

I soggetti destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono:

il "PSP", un prestatore di servizi di pagamento rientrante in una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, esclusi gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;

l'"USP", la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario.

il "gestore o gestore ufficiale", società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;

il "partecipante a un sistema di pagamento", società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.

**SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia e, relativamente alla sanzionabilità delle violazioni dell'articolo 9 del Regolamento, con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Inoltre, il Ministero della Giustizia si è espresso favorevolmente in ordine al decreto in parola, ritenendo, pertanto, congrue le sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto.

Il livello delle sanzioni è stato stabilito tenendo conto dell'analogo livello previsto dal citato decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Non si è ritenuto necessario attivare alcuna procedura di consultazione in quanto i soggetti interessati sono comunque coinvolti nel processo di migrazione a SEPA in quanto componenti del Comitato nazionale per la migrazione alla SEPA, costituito nel 2006, è presieduto dalla Banca d'Italia e dall'Associazione bancaria italiana (ABI), che riunisce i rappresentanti di imprese, consumatori, Pubbliche amministrazioni, allo scopo di emanare linee di indirizzo e verificare le varie fasi del processo di transizione.

**SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

Non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento in quanto la mancata attuazione dell'art. 11 del Regolamento comporta l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Il recepimento dell'art. 11 del Regolamento è obbligatorio, anche ai sensi della delega contenuta nell'art. 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013.

In particolare, la mancata introduzione di sanzioni che siano efficaci, proporzionali e dissuasive comporta l'impossibilità di interagire nell'area unica dei pagamenti in euro nella quale non si deve effettuare alcuna distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro con la conseguente migrazione da bonifici e addebiti diretti nazionali a bonifici e addebiti diretti SEPA armonizzati. Dalla migrazione completa verso bonifici e addebiti diretti a livello di Unione Europea deriveranno i vantaggi di un mercato integrato dei pagamenti consentendo di eliminare i costi elevati associati all'uso parallelo di prodotti tradizionali e dei prodotti SEPA.

#### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Le norme introdotte nell'ordinamento rispondono al contenuto dell'art. 11 del Regolamento e ai principi e criteri di delega, prevedendo l'iscrizione in normativa primaria delle norme sanzionatorie.

Nell'intervento normativo ci si è attenuti, pertanto, al livello minimo di regolazione previsto dal Regolamento.

Nel merito non sono state valutate opzioni alternative considerata la natura vincolante delle disposizioni del Regolamento che prevede la standardizzazione tecnica per le operazioni di pagamento come elemento essenziale all'integrazione dei sistemi di pagamento dell'Unione europea che dovrebbero essere interoperabili mediante l'uso di standard a livello di Unione Europea e internazionali, in modo che tutti gli utenti e tutti i prestatori dei servizi di pagamento godano dei vantaggi derivanti da pagamenti al dettaglio in euro senza ostacoli in tutta l'Unione Europea.

#### *SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI*

*La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:*

**A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;**

La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione Europea in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali. Quale conseguenza dell'introduzione di standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni e mediante il trattamento integrato dei pagamenti, la SEPA dovrebbe offrire ai cittadini e alle imprese dell'Unione dei servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili. La SEPA dovrebbe essere completata in modo da facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, e da creare condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione Europea delle innovazioni relative ai pagamenti. Con l'adozione di un apparato sanzionatorio, il presente intervento regolatorio contribuirà a rafforzare l'applicazione delle disposizioni del Regolamento. Di conseguenza, l'adeguamento ai requisiti tecnici previsti dal Regolamento non dovrebbe né ritardare i benefici per i consumatori o

penalizzare gli sforzi degli operatori lungimiranti che sono già passati alla SEPA in quanto solo una migrazione rapida e completa verso bonifici e addebiti diretti a livello di Unione Europea permetterà di trarre tutti i vantaggi di un mercato integrato dei pagamenti, consentendo in tal modo di eliminare i costi elevati associati all'uso parallelo dei prodotti tradizionali e dei prodotti SEPA. L'intervento regolatorio proposto non comporta svantaggi, ma andrà a beneficio della creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro.

Anche le pubbliche amministrazioni, in qualità di pagatore, dovranno adeguare le procedure di pagamento ai parametri previsti dalla SEPA garantendo la standardizzazione delle operazioni di incasso e di pagamento attraverso una maggiore efficienza e razionalizzazione degli aspetti organizzativi e procedurali. Tuttavia, tale adeguamento comporterà vantaggi economici correlati a prezzi trasparenti, soluzioni efficienti in termini di costi e maggiore concorrenza nello scenario bancario, oltre a vantaggi organizzativi derivanti da una migliore organizzazione contabile, l'utilizzo di servizi standard e la maggiore interoperabilità tra gli Istituti Bancari (anche esteri), con conseguenti vantaggi per le operazioni verso l'estero.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

Il Regolamento non prevede una disciplina specifica per le micro e PMI in quanto le stesse, ai fini dell'accesso alle procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso di cui all'art. 12 del medesimo Regolamento, sono equiparate ai consumatori.

Considerato che le sanzioni previste dall'intervento regolatorio in esame prevedono un minimo ed un massimo edittale, per la loro applicazione si potrà tenere conto anche della dimensione del soggetto sanzionato.

**C) L'individuazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;**

Non sussistono oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

Al riguardo, si fa presente che alle attività di vigilanza e sanzionatoria previste dall'intervento regolatorio provvedono la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette Autorità provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Pertanto, non si ravvisano fattori, prevedibili, che potrebbero condizionare l'adozione delle nuove norme.



Con riferimento all'adeguamento necessario alla standardizzazione prevista dalla SEPA da parte dei soggetti privati coinvolti, trattandosi di un regolamento già in vigore ed essendo gli stessi già ampiamente coinvolti attraverso anche la partecipazione al Comitato nazionale per la migrazione alla SEPA, l'intervento regolatorio in oggetto non incide sui costi connessi a tale adeguamento limitandosi ad introdurre sanzioni per la sua mancata realizzazione, compensati comunque dai vantaggi connessi alla creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro con conseguente servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili.

*SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

L'intervento regolatorio in oggetto ha un'influenza diretta sulla concorrenza del mercato e sulla competitività, infatti, la creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione Europea in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali.

Si è intervenuti nel complessivo quadro normativo vigente al fine di assicurare la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel mercato dei pagamenti elettronici (PSP, USP), senza prevedere obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per gli operatori nazionali del settore.

In particolare si precisa che:

- l'intervento regolatorio non crea restrizioni all'accesso di nuovi operatori nel settore dei pagamenti elettronici;
- l'intervento regolatorio non crea restrizioni all'attività dei PSP;
- l'intervento regolatorio non crea restrizioni alle possibilità competitive dei PSP.

Pertanto, le nuove norme non creano concorrenza sleale e producono effetti positivi per la competitività del Paese anche a livello internazionale.

*SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

*La sezione descrive:*

**A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

1. La Banca d'Italia, per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, ed ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 4;
2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui al comma 4 dell'articolo 3.

**B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);**

L'intervento regolatorio verrà pubblicato nel sito del MEF, e la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato provvederanno a pubblicare i loro provvedimenti nei rispettivi siti web.

**C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità di vigilanza, che provvederanno ad effettuare i controlli e il monitoraggio dell'attività dei gestori con le strutture e le procedure interne già esistenti.

**D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Il Regolamento prevede che entro il 1° febbraio 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all'ABE sull'applicazione del medesimo Regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato, al fine di tener conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato.

**E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Nella predisposizione della VIR verranno considerati prioritariamente i seguenti obiettivi:

1. regolare funzionamento del mercato dei pagamenti elettronici;
2. adeguatezza delle sanzioni in modo che siano effettive, proporzionali e dissuasive;

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione delle VIR sulla base delle informazioni che verranno fornite dalla Banca d'Italia e dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

\*\*\*\*\*

*Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee*

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento regolatorio in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla regolazione europea.